

CONTRATTO DI FORNITURA

Procedura di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023 ed in conformità anche a quanto previsto dalla L.120/2020 art. 1, c.2 lett. a), per l'affidamento del contratto **di fornitura di materiale di consumo da laboratorio di marca Corning e Axygen – CIG: B0BDBC9730**

Progetti di riferimento:

- a) Partenariato Esteso dal titolo “HEAL ITALIA”, TEMATICA 6 – Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione, codice identificativo PE0000019, CUP B73C22001250006
- b) “Strengthening the MIRRI Italian Research Infrastructure for Sustainable Bioscience and Bioeconomy” - (SUS-MIRRI.IT) - codice identificativo “IR0000005” , CUP: D13C22001390001;

tra

L'Università degli Studi di Palermo, codice fiscale 80023730825 – partita iva 00605880822, con sede in Palermo nella Piazza Marina n. 61 – cap 90133, rappresentata dall'Ing. Giorgio Martinelli nato a Latina il 15 maggio 1973 CF MRTGRG73E15E472H di seguito “UNIVERSITÀ”

e

Operatore economico **SOCIETÀ ITALIANA ARTICOLI DI LABORATORIO S.I.A.L. SRL (P.IVA:00959981002)** con sede legale in via G. Devoti 14 – Roma - iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero REA tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma, nella persona di Ramo Kahlun nata a Tripoli (Libia) il 16/05/1960 - codice fiscale KHLRMA60E56Z326L, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante, di seguito “CONTRAENTE”

Premesso che

con RDO MEPA n.4140373 l'Università degli Studi di Palermo ha avviato indagine di mercato per la fornitura di **materiale di consumo da laboratorio di marca Corning e Axygen**

con Decreto Rep rep.n.2781/2024 prot. 58368 del 09/04/2024 il Dirigente dell'Area Affari Generali e Centrale Acquisti, a seguito delle risultanze della RDO 4140373, ha affidato al CONTRAENTE la fornitura di n.13 tipologie di prodotti di cui alla citata RDO MEPA;

nei confronti del CONTRAENTE sono stati esperiti positivamente i controlli previsti dalla vigente normativa;

le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di **materiale di consumo da laboratorio di marca Corning e Axygen** come specificato negli ordini allegati al presente e di cui al Decreto Dirigenziale rep.n.2781/2024 prot. 58368 del 09/04/2024

E' inoltre parte integrante sostanziale del presente contratto tutto quanto proposto e/o sottoscritto dal CONTRAENTE nell'ambito della procedura MEPA n. 4140373;

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliate in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – IMPORTO COMPLESSIVO

L'importo complessivo del contratto è di **€ 9.653,00 IVA esclusa**.

Il CONTRAENTE dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprenda e compensi integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi/forniture affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Sono a carico del CONTRAENTE tutte le spese previste per la stipula del Contratto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente.

Art. 3 – LUOGO, MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

I Beni oggetto del presente contratto saranno forniti secondo le modalità indicate negli Ordini Allegati **(n.5)**.

Negli Ordini sono specificate le quantità, i luoghi e le modalità di consegna.

I tempi di consegna, come proposti in sede di RDO MEPA decorrono dal ricevimento del presente contratto.

Art. 4 – ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Fermo restando le prescrizioni indicate nella documentazione di gara, l'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della fornitura a regola d'arte, con la massima diligenza e professionalità, e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente affidamento, oltre a quelle contenute nel capitolato tecnico allegato al presente contratto.

Il CONTRAENTE si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del

CONTRAENTE e/o subfornitore, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla UNIVERSITÀ. Il CONTRAENTE risponderà direttamente e manleverà l'UNIVERSITÀ da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del CONTRAENTE, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti territoriali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare tempestivamente all'Università qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.


Il CONTRAENTE dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'UNIVERSITÀ e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI PER CONTRATTI IN AMBITO PNRR A CARICO DEL CONTRAENTE

Il CONTRAENTE è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza ed in particolare a:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
- rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla UNIVERSITÀ di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

Il CONTRAENTE è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dalla UNIVERSITÀ, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10/02/2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.



Il CONTRAENTE si obbliga a manlevare l'UNIVERSITÀ, da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

Il CONTRAENTE non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Il CONTRAENTE nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

IL CONTRAENTE ha dichiarato che la propria azienda ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 e, pertanto:

1. si impegna a consegnare entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e a trasmetterla alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, co. 3 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021);
2. dichiara che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta della presente procedura, non ha violato l'obbligo di produrre la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile cui all'art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, in relazione ad altre commesse pubbliche relative a procedure rientranti nell'ambito PNRR e PNC;
3. si impegna a consegnare entro 6 mesi dalla stipula la dichiarazione di regolarità delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma. 3bis del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021);

Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA

Il CONTRAENTE dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

Il CONTRAENTE si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.



Art. 7 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Fermo restando le indicazioni riportate nella scheda prestazionale, la fatturazione avverrà successivamente alla consegna dei beni.

Dovrà essere emessa una fattura per ciascun ordine.

Tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato con apposita dichiarazione dal CONTRAENTE ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

Il CONTRAENTE si impegna a comunicare all'Ateneo ogni variazione dei già menzionati dati.

La fattura elettronica, in recepimento delle indicazioni operative fornite dal MEF con la Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022, **dovrà contenere**, oltre agli elementi previsti dall'art. 21, co. 2, del D.P.R. n. 633/72, quelli obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, tutti gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento, le seguenti informazioni:

- Riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
- Titolo del progetto/intervento ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR, indicazione della Missione/Componente/Investimento, della milestone, workpage e attività (indicati in epigrafe)
- Conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari;
- Estremi identificativi del Decreto di Affidamento (indicati in premessa)
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata *(in caso di servizi, il dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura; in caso di forniture, sarà indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione);*
- Indicazione del CUP e del CIG;

Tutte le informazioni utili sono indicate negli ordini allegati.

PER GARANTIRE L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA A VALERE SUI FONDI DEI PROGETTI PNRR È INDISPENSABILE CHE IN FATTURA SIANO PRESENTI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, RIPORTATE ANCHE NEGLI ORDINI ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto di cui all'art. 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Università degli Studi di Palermo, Area Affari Generali e Centrale Acquisti-Settore Appalti PNRR, PNC e altri progetti finanziati - Piazza Marina, 61, 90133 PALERMO - C.F. 80023730825 – P. IVA 00605880822 - Codice Univoco Ufficio (IPA) D3VGN5

I pagamenti saranno effettuati entro i termini e le modalità previste dalla legge e a seguito dell'accertamento della regolare fornitura in ordine all'esito positivo della corrispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto richiesto.

Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 la garanzia definitiva non è richiesta.

Art. 9 - MODIFICHE CONTRATTUALI

L'UNIVERSITÀ potrà disporre le modifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l'entità delle prestazioni previste o delle opzioni previste nei documenti di gara nei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023

Come previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l'UNIVERSITÀ potrà ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che il CONTRAENTE possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti Al CONTRAENTE a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 10 - RECESSO

L'Università si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi al Fornitore mediante PEC o raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

In caso di recesso, al Fornitore spetterà il corrispettivo limitatamente alle prestazioni già eseguite, secondo le condizioni previste nel contratto.

L'Amministrazione appaltante potrà altresì recedere unilateralmente per motivi di pubblico interesse.

Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Non è consentita la cessione del contratto. Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 119 c. 2 del D.Lgs 36/2023. Il CONTRAENTE in sede di offerta non ha dichiarato di voler subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 12 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In ogni caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 50 c.4 della L.108/2021 è prevista l'applicazione di una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Tale penale è stabilita in dovuta misura pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli 5 e 6 del presente Contratto.

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, dall'art. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

L'UNIVERSITÀ si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, dell'allegata scheda prestazionale, nonché di leggi o regolamenti ed in particolare:

- 1) in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 2) in caso di grave ritardo o grave inadempimento contrattuale

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale, richiesti ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 36/2032, in capo al CONTRAENTE, oltre alla risoluzione il presente contratto, IL CONTRAENTE è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del contratto.

In caso di risoluzione del contratto l'UNIVERSITÀ appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'UNIVERSITÀ ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'UNIVERSITÀ dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto. La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte del CONTRAENTE, della comunicazione di risoluzione, trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Nel caso di risoluzione del contratto il CONTRAENTE, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il CONTRAENTE venisse a conoscenza. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto previsto al presente capoverso sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

Art. 13 - ESECUZIONE IN DANNO

È facoltà dell'UNIVERSITÀ, nel caso in cui il CONTRAENTE, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso

dal CONTRAENTE o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'UNIVERSITÀ si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 117, co. 5, del D.Lgs. 36/2023, l'UNIVERSITÀ può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, se prestata, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, l'UNIVERSITÀ avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il CONTRAENTE è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il CONTRAENTE dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte del CONTRAENTE degli obblighi di cui al presente comma, l'UNIVERSITÀ, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), n.2, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 - PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) i dati personali raccolti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di gara, saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale i dati e le dichiarazioni sono resi.

Tutte le informazioni e i dati relativi alla tutela dei dati personali sono reperibili al seguente link:
<https://www.unipa.it/privacy>

IL CONTRAENTE si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal GDPR Regolamento europeo 679/2016.

Art. 16 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del CONTRAENTE senza diritto di rivalsa:

- a) le eventuali spese contrattuali comprendenti, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
- b) le eventuali tasse e gli eventuali altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione



dei servizi/forniture;

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 36/2023 quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

Art. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 c.c.

Il presente Contratto, composto da n. [completare] pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.


Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Per l'UNIVERSITÀ
Il Dirigente dell'Area
Affari Generali e Centrale Acquisti
Ing. Giorgio Martinelli

Per Accettazione

Il Contraente

S.I.A.L. S.r.l.
Via Giovanni Devoti 14
00167 Roma
Tel 066623280 fax 066628503
P.IVA 00959981002
CF: 01086690581



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Università
degli Studi
di Palermo

Il Contraente dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le premesse e le clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

Il Contraente

Firmato digitalmente da: Giorgio Martinelli
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PALERMO/80023730825
Data: 18/04/2024 16:29:04